

Trasporto di merci in c/ proprio o di terzi - Relativamente a ciascun veicolo adibito a trasporto merci, effettuato per conto proprio o di terzi, è possibile dedurre il 100% delle spese e dell'Iva, relativamente ad un solo telefono, fisso o mobile.

TESORERIA - GESTIONE ACCENTRATA

Vedi: Gestione accentrata della tesoreria - Cash pooling

TITOLI DI DEBITO

Art. 2483 - Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Per individuare correttamente il regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata occorre verificare se gli stessi possono rientrare nella definizione di "titoli similari alle obbligazioni" (R.M. 54/E/2009). L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, una volta verificate le condizioni, di cui all'articolo 44.2 lettera c), n. 2 del Tuir, risulterà applicabile il regime fiscale previsto dall'art. 26.1, del DPR 600/1973, in base al quale andrà operata la ritenuta (a seconda dei casi, a titolo d'acconto o d'imposta) del 12,50% o del 27% sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle SpA. La risoluzione precisa, infine, che l'aliquota più bassa scatterà a condizione che il prestito abbia una scadenza non inferiore a 18 mesi e che al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi.

TRASPARENZA PER SOCIETA' DI CAPITALI - Art. 115 / C.A.E. 49/04

Partecipata - Società di capitali residente.

Partecipanti - Società di capitali residenti o non residenti senza obbligo di ritenuta sugli utili distribuiti, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e alla distribuzione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. I requisiti devono sussistere dal 1° giorno del 1° periodo di imposta dell'opzione, fino al termine del triennio.

Gli effetti dell'opzione permangono nel caso di ingresso di nuovi soci aventi i requisiti richiesti e anche nel caso di cessioni di partecipazioni all'interno della compagine sociale.

Opzione - Deve essere esercitata dalla partecipata e da tutti i soci entro la fine del 1° dei 3 esercizi. Irrevocabile per 3 esercizi della partecipata, con possibilità di rinnovo opzione per il successivo triennio.

Opzione vietata:

- se vi sono società non residenti soggette a ritenuta senza diritto di integrale rimborso;
- se la partecipata ha optato per il consolidato nazionale (art. 117);
- se la partecipata ha optato per il consolidato internazionale (art. 130);
- se la partecipata ha emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346.6;
- se la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.).

Mutamento delle quote di partecipazione - In caso di cessione di quote a nuovi soci gli effetti dell'opzione si riversano sui nuovi soci, purché questi abbiano i requisiti di legge.

Il socio cedente deve comunicare all'acquirente l'eventuale avvenuto esercizio dell'opzione. Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante aumento di capitale, l'obbligo di comunicazione compete alla società partecipata.

Effetti dell'opzione per la trasparenza

1. Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della partecipata, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati, si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.
3. Le perdite fiscali della partecipata relative ai periodi di trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata.

4. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'imputazione del reddito.
5. Il costo fiscale riconosciuto della partecipazione si determina in modo analogo alle società di persone, aumentandolo o diminuendolo dei redditi e delle perdite imputati ai soci e scomputando gli utili distribuiti.

Distribuzione di utili e riserve - Qualora l'assemblea non preveda diversamente, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili realizzati durante il periodo di trasparenza. Tale presunzione si applica anche alle distribuzioni effettuate fuori dei periodi di trasparenza.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati durante la trasparenza non è soggetto ad imposte, indipendentemente dal periodo di incasso.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati fuori del periodo di trasparenza è soggetto ad imposte, indipendentemente dal periodo di incasso.

In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale di cui all'art. 47.5, la presunzione di distribuzione prioritaria di riserve di utili (art. 47.1) si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili fuori trasparenza. In caso di distribuzione di riserve di società trasparente, ove siano presenti riserve di utili generate in trasparenza e riserve di utili imponibili, se la delibera di distribuzione riguarda le riserve di capitale, si presumono distribuite le riserve di utili tassabili. Viceversa in caso di distribuzione di riserve di capitale e riserve di utili trasparenti l'assemblea ha libertà di scelta (Risposte a Telefisco 2005).

Imputazione del reddito - Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, nell'esercizio in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata.

Perdite

Le perdite fiscali della partecipata maturate nel periodo di opzione sono attribuite ai soci:

- in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite;
- entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata; detto patrimonio è determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio; le perdite eccedenti tale limite restano in carico alla società partecipata, che le potrà utilizzare secondo le previsioni ordinarie.

Le perdite fiscali della partecipata antecedenti al periodo di opzione non possono essere attribuite ai soci, restano in carica alla società partecipata che le può utilizzare, con i consueti limiti, per ridurre il proprio reddito imponibile prima della imputazione ai soci.

Le perdite dei soci generate durante il periodo di opzione possono essere compensate con il reddito della partecipata trasparente.

Le perdite pregresse dei soci (sino al periodo di imposta 2006), realizzate in periodi di imposta antecedenti l'inizio della tassazione per trasparenza, restano di esclusiva pertinenza del socio e possono essere utilizzate anche in compensazione del reddito attribuito per trasparenza dalla società partecipata.

Le perdite pregresse dei soci (a partire dal periodo di imposta 2007), realizzate in periodi di imposta antecedenti l'inizio della tassazione per trasparenza, non possono essere utilizzati per compensare i redditi imputati dalla società partecipata; possono essere portate in diminuzione soltanto di altri redditi prodotti dallo stesso socio.

Esempio: società partecipante con perdita fiscale propria 2005 € 1.200; utile fiscale proprio 2006 € 700; utile fiscale 2006 imputato in trasparenza € 300; la società nel 2006 potrà compensare le perdite 2005 solo con gli € 700, dichiarerà un reddito di € 300 e potrà riportare al 2007 le perdite residue di 500 in compensazione delle proprie perdite fiscali nei limiti temporali dell'art. 84.

Acconti - Nel 1° periodo di trasparenza permane in capo alla partecipata l'obbligo di versamento degli acconti calcolati come se non esistesse la trasparenza (anche se si sceglie il metodo previsionale); l'acconto così versato sarà scomputabile dall'imposta dovuta a saldo dai singoli soci, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili. La partecipante, nel calcolo dei propri acconti, può adottare il metodo storico o il previsionale considerando gli effetti della trasparenza.

Nel 2° periodo la società partecipata non versa acconti, l'obbligo ricade sui singoli soci che determinano l'importo da versare considerando anche l'imposta corrispondente al reddito imputato per trasparenza.

In caso di scadenza naturale del regime di trasparenza l'acconto (sia per la partecipata che per i soci) si determina senza considerare gli effetti dell'opzione; nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia dell'opzione si applica quanto previsto nella scadenza naturale, se l'evento è successivo al versamento dell'acconto occorre procedere ad una rideterminazione degli acconti versando la differenza entro trenta giorni dalla data in cui l'opzione diventa inefficace.

Perdita della trasparenza - La trasparenza diviene inefficace dal 1° giorno del periodo di imposta:

1. in cui i soci **perdono i requisiti richiesti**, anche se gli stessi vengono ripristinati entro la fine del periodo (es.: socio al 45% acquista il 15% superando il limite; vende prima di fine esercizio il 20% rientrando nei limiti).